

Permessi per attività di volontariato

Il personale con rapporto di lavoro indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, che riveste la qualifica di volontario della protezione civile aderente ad organizzazioni iscritte nei registri di volontariato, istituiti e tenuti dalle regioni e dalle province autonome, può essere impiegato in attività di:

- soccorso e assistenza, anche in stato di emergenza;
- simulazione di emergenza;
- formazione teorico-pratica.

Nei casi sopra indicati è disposto l'esonero dal servizio secondo le seguenti modalità:

- 30 gg. consecutivi e fino a 90 gg. nell'anno, per compiti di assistenza e soccorso in caso di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi;
- 60 gg. continuativi e fino a 180 gg. nell'anno, per attività di assistenza e soccorso in occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza;
- 10 gg. continuativi e a 30 gg. nell'anno, per attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica.

Il dipendente aderente ad organizzazioni di volontariato, inoltre, può usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o dalle turnazioni previste dal CCNL 16.10.08, art. 30 c. 8 e dalla contrattazione integrativa.

Normativa di riferimento

- Legge 11 agosto 1991, n. 266
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225
- DPR 21.9.1994, n. 613
- DPR 8 febbraio 2001, n. 194
- CCNL 16.10.2008 art. 30 c. 8 e art. 36